



**Azienda Turistica Locale Del Cuneese**  
**Valli Alpine E Città D'Arte**  
Società consortile a responsabilità limitata

**Capitolato prestazionale relativo all'incarico professionale di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" di cui all'articolo 2 e 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. — Triennio 2018-2020**

**Articolo 1 — Oggetto dell'incarico**

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", il quale dovrà, per quanto di competenza, adempiere al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono elencati all'articolo 33 del decreto sopra richiamato e possono così riassumersi:

- individuare i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni relative all'organigramma della sicurezza e alle procedure operative.

A tal fine si precisa che l'incarico si riferisce alle seguenti sedi di lavoro:

- Cuneo, via Pascal n. 7
- Fossano, presso Torre Est Castello Principi d'Acaja
- Limone Piemonte, via Roma, 30
- Mondovì, corso Statuto 15 (Palazzo comunale)
- Mondovì, piazza Maggiore 1
- Mondovì, piazza Jemina, chiosco esterno
- Vicoforte, piazza Carlo Emanuele I 37
- Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto 19 (Palazzo Bertello)
- Entracque, piazza Giustizia e Libertà 2

## **Articolo 2 — Soggetti di riferimento e sede operativa**

L'incaricato dovrà svolgere il proprio incarico coordinandosi con le indicazioni fornite dal direttore, datore di lavoro, e dal Medico competente.

L'incaricato dovrà svolgere il proprio incarico in autonomia e secondo quanto previsto dal presente capitolato.

## **Articolo 3 — Durata dell'incarico**

La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

L'azienda si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'operatore economico incaricato è tuttavia tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'azienda appaltante sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

## **Articolo 4 — Luogo di esecuzione del servizio**

L'incaricato dovrà svolgere il proprio compito all'interno delle sedi centrale e periferiche dell'Azienda

In ogni caso, l'incaricato si obbliga a eseguire le attività di cui al presente capitolato laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.

## **Articolo 5 — Sostituzione in caso di assenza o impedimento**

In caso di temporanea assenza o impedimento, l'incaricato dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio a mezzo di un sostituto in possesso dei requisiti di legge. Il nominativo e i titoli professionali del sostituto dovranno essere preventivamente comunicati all'Azienda, che si riserva di esprimere il proprio benestare alla sostituzione. L'Azienda rimane estranea ai rapporti fra incaricato e sostituto.

L'incaricato rimane responsabile nei confronti dell'Azienda per l'attività svolta dal sostituto, ai sensi dell'articolo 1228 codice civile.

Qualora l'assenza o impedimento dell'incaricato dovessero protrarsi per oltre due mesi consecutivi, l'Azienda potrà recedere dal contratto.

## **Articolo 6 — Riservatezza dei dati**

Il soggetto incaricato è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio affidato.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati raccolti in occasione del servizio dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.

Tali dati restano di esclusiva proprietà dell'Azienda e non potranno essere utilizzati direttamente o indirettamente per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

Al termine del servizio l'incaricato dovrà consegnare all'ente tutti i dati in suo possesso riguardanti il servizio affidato e non utilizzare o conservare tali dati in forma cartacea o in altro formato.

In caso di accertata violazione del presente articolo l'ente si riserva di agire giudizialmente contro il responsabile nelle opportune sedi civili e penali.

### **Articolo 7 — Corrispettivo previsto e modalità di pagamento**

Il compenso orario lordo previsto per le attività svolte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è pari a € ..... [come determinato in sede di gara], comprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale e di tutte le spese e oneri accessori connessi all'espletamento dell'incarico.

Il pagamento del compenso è effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte del soggetto aggiudicatario (in caso di raggruppamento temporaneo da parte del capogruppo).

Il compenso è corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.

### **Articolo 8 — Domicilio e responsabilità**

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Azienda e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la stazione appaltante potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

### **Articolo 9 — Garanzie e responsabilità**

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della stazione appaltante relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato. La polizza dovrà essere attiva per tutte le annualità previste nel contratto.

La stazione appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

### **Articolo 10 — Penali**

Lo scostamento non concordato con l'Azienda nello svolgimento dell'incarico rispetto agli impegni assunti dà luogo a contestazione scritta; qualora il soggetto aggiudicatario non fornisca valida giustificazione scritta sarà applicata la penale sulla prima fattura utile pari a € 100,00 per ogni contestazione non validamente giustificata.

### **Articolo 11 — Spese contrattuali**

Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]<sup>1</sup>. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Articolo 32, comma 14, del Codice.

<sup>2</sup> Articolo 105, comma 1, del Codice.

## **Articolo 12 — Clausola risolutiva espressa**

In caso di reiterati e persistenti inadempimenti e ritardi, debitamente documentati, l'Azienda può procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Determina la decadenza dal contratto la mancanza o il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività quali la sospensione o la radiazione dall'Albo professionale o dell'abilitazione all'esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione.

## **Articolo 13 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'Azienda coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti dell'A.T.L.;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del d. lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è l'Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte, società consortile a responsabilità limitata, legalmente rappresentata dal direttore. Responsabile è il direttore dell'Azienda.

## **Articolo 14 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto di questo contratto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte [subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **Articolo 15 — Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

### **Articolo 16 — Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.